

# COMUNE DI FRISANCO

Provincia di Pordenone

Via Valdestali, 8 – 33080 Frisanco (PN) Italia – Tel. 0427 78061 – Fax 0427 78062  
C.f. 81000670935 – P.I. 00228760930  
[www.comune.frisanco.pn.it](http://www.comune.frisanco.pn.it)

Decreto n. 4

Frisanco, 02.04.2021

**OGGETTO: Nomina quale Responsabile dell'Area Tecnica/manutentiva dell'arch. Piero Piloni dipendente cat. D del Comune di Polcenigo – art. 1 comma 557 legge 311/2004 – proroga incarico.**

## IL SINDACO

Premesso:

- che, con convenzione quadro sottoscritta dai rispettivi Sindaci, tra i comuni di Frisanco, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, in data 27.03.2012, era stata costituita l'Associazione intercomunale Valmeduna, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1/2006, per la gestione associata di tutti i servizi di competenza comunale;
- che, con convenzione quadro sottoscritta dai rispettivi Sindaci, tra i comuni di Arba, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro, in data 14.02.2013, è stata costituita l'Associazione intercomunale delle Valli delle Dolomiti friulane, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 1/2006, per la gestione associata di tutti i servizi di competenza comunale;
- che in data 10.04.2013 i sopraccitati comuni hanno sottoscritto una convenzione per la gestione in forma associata delle seguenti macrofunzioni: personale; entrate tributarie e servizi fiscali; ufficio contratti, appalti di forniture e servizi, acquisti e ufficio lavori pubblici – responsabile del procedimento e ufficio gare; servizio statistico e informativo, servizi e-government – processi di innovazione amministrativa; polizia municipale; funzioni culturali e ricreative; sviluppo economico; istruzione pubblica; programmazione comunitaria;
- che in data 09.07.2013 i comuni di Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, hanno sottoscritto una convenzione per la gestione in forma associata di tutte le funzioni e di tutti i servizi di competenza comunale, ad eccezione di quelli oggetto delle convenzioni attuative già stipulate in data 10.04.2013;
- che in data 26.11.2014 è stata approvata la L.R. 26.11.2014 avente ad oggetto "Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";
- che dal 01.07.2016 è stata formalmente avviata l'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
- che a far data dal 01.01.2017 per previsione di legge si sono sciolte le Associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1/2006;
- che a seguito di modifica dello Statuto dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane con decorrenza luglio 2019 sono rientrate nella titolarità del Comune le funzioni opere pubbliche e procedure espropriative, pianificazione territoriale e comunale ed edilizia privata;

Considerato:

- che con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Frisanco, Tramonti di Sopra

e Tramonti di Sotto hanno approvato specifica convenzione per la gestione associata dell'Area tecnica/manutentiva per i tre Enti;

- che la convenzione di che trattasi, Rep n. 98 del registro delle scritture private di Frisanco, è stata sottoscritta in data 30.12.2020, con decorrenza 01.01.2021;
- che, in conformità a quanto previsto dalla succitata convenzione, compete al sottoscritto Sindaco di Frisanco, in qualità di Sindaco del comune capofila e sede dell'ufficio comune, l'attribuzione della titolarità dell'area, su conforme parere degli altri Sindaci aderenti alla convenzione;

Visti:

- l'art. 50, comma 10, ai sensi del quale il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e Servizi;
- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108"
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale "negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Visti inoltre gli artt. dal 40 al 44 del C.C.R.L. 07.12.2006, quadriennio normativo (II fase) 2002/2005, biennio economico 2004/2005, che disciplinano gli incarichi relativi alle posizioni organizzative;

Visto l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che recita testualmente: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*.

Vista la Circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005 che ha recepito il parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l'utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici. In particolare, la suddetta circolare ha confermato la possibilità, attraverso la previsione di cui all'art 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale; quest'ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

Visto l'art. 4 del D. Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui *"La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario"*;

Richiamato l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'am-

amministrazione di provenienza (Cfr., ex multis, Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, Parere n.17 dell'8 maggio 2008; Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Parere n. 23 del 6 febbraio 2009);

Richiamato il parere del Consiglio di Stato Sez1^n. 3764 dell'11 dicembre 2013 che ha espressamente ammesso la possibilità di attribuire la responsabilità di un servizio ai dipendenti utilizzati ai sensi del citato comma 557, anche se impiegati per un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 4, comma 2 bis del CCNL 14/9/2000, inserito dall'art.11 del CCNL 22/1/2004, concernente le posizioni organizzative a tempo parziale;

Ricordato:

- che la titolarità dell'area tecnica è vacante dal 16.01.2020;
- che in data 17.08.2020, a seguito di procedura concorsuale, è stato assunto un nuovo Istruttore Direttivo cat. D dimessosi in data 15.09.2020 per assunzioni presso altro Ente;
- che nessuno degli altri idonei in graduatoria ha accettato l'assunzione presso questo Ente;
- che, attualmente, in nessuno dei tre Comuni convenzionati, ci sono dipendenti classificati nella categoria D cui poter attribuire la titolarità di posizione organizzativa dell'Area in oggetto indicata;

Dato atto che, in attesa dell'assunzione del vincitore del concorso per esami per la copertura del posto vacante di Funzionario Tecnico Direttivo cat D presso il comune di Frisanco, si rende necessario, sentiti i Sindaci degli altri due comuni convenzionati, conferire l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica a soggetto esterno all'amministrazione al fine di poter garantire la continuità e regolarità dei servizi istituzionali;

Richiamato il decreto n. 1 del 26/01/2021 con il quale l'arch. Pilloni è stato nominato Responsabile dell'area tecnica per i Comuni di Frisanco, Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra in forza della Convenzione per la gestione associata dell'area tecnica Rep. n. 98 – registro scritture private di Frisanco, decorrente dal 26.01.2021;

Richiamata:

- la nota prot. 1072 del 30.03.2021 con la quale il Comune di Frisanco ha richiesto al Comune di Polcenigo di prorogare l'autorizzazione al proprio dipendente arch. Piero Pilloni a prestare attività lavorativa presso il Comune di Frisanco (convenzionato per la funzione con i Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto) fuori orario di lavoro ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004 per il mese di aprile;
- la nota prot. n. 3233 del 01.04.2021 del Comune di Polcenigo con la quale è stata prorogata l'autorizzazione all'arch. Piero Pilloni ad effettuare lavoro oltre il normale orario presso il Comune di Frisanco (Capofila convenzione) per un massimo di 12 ore extrasettimanali fino al 30.04.2021;
- la determinazione n. 415 del 02.04.2021 dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane con la quale è stato preso atto della proroga richiamata al punto precedente e della volontà di questo Ente di avvalersi del lavoro dell'arch. Piero Pilloni fuori orario servizio per un massimo di 12 ore settimanali per il mese di aprile;

## DECRETA

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto di legge;

2. ai sensi del combinato disposto dell'art.50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di prorogare dal 01.04.2021 e sino al 30.04.2021, salvo revoca o diversa disposizione, la nomina dell'arch. Piero Pilloni, dipendente del Comune di Polcenigo Cat. D


con inquadramento professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, a Responsabile P.O. a tempo parziale (massimo 12 ore settimanali) dell'Area Tecnica/manutentiva, gestita in forma associata con i Comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra;

3. di confermare le restanti disposizioni del decreto n. 1 del 26.01.2021

4. di trasmettere copia del presente decreto all'interessato, per opportuna conoscenza e norma nonché all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Per ricevuta,



**IL SINDACO  
SANDRO BOVEDO**

